

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FIORENTINO, FILETTI, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

#### Agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione da parte dei dipendenti dello Stato

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione ha lo scopo di allargare la portata e l'applicazione della norma (di indubbio valore sociale) dettata nell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, relativa all'assistenza creditizia ai dipendenti statali per l'acquisto della casa di abitazione.

L'articolo 58 del decreto presidenziale anzidetto così si esprime:

« Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

« La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.

« La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o so-

cietà mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio ».

Appare evidente che la norma non è coordinata con la legislazione emanata successivamente al 1950 in tema di agevolazioni edilizie e di assistenza creditizia agli statali.

Infatti il primo comma dell'articolo 58 fa riferimento agli alloggi costruiti dagli enti e società elencati dal testo unico dell'edilizia economica e popolare, mentre oggi, per ultimo con le disposizioni sull'incentivazione edilizia (legge 1° novembre 1965, n. 1179), anche gli alloggi costruiti dall'industria privata, purchè rispondenti alle caratteristiche dell'edilizia economica e popolare, godono di benefici: non c'è comunque motivo di negare agli statali l'acquisto (con un mutuo sullo stipendio) di una casa di abitazione dell'industria privata, quando a tutti i cittadini vengono concessi mutui per l'acquisto di tali case di abitazione.

Inoltre con legge 25 novembre 1957, numero 1139, è stato soppresso il fondo per il credito ai dipendenti statali presso il Mini-

stero del tesoro e le sue attribuzioni sono state trasferite all'ENPAS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali).

Si potrebbe obiettare che la norma dell'articolo 5, secondo una benevola interpretazione, dovrebbe comprendere anche le abitazioni dell'industria privata (in quanto le norme dell'incentivazione edilizia integrano anche la norma dell'articolo 58) e che è intuitivo che l'ENPAS debba svolgere anche il servizio delle deleghe di trattenute sullo stipendio per acquisto della casa, se ha ereditato le attribuzioni dell'Ispettorato per il credito dei dipendenti dello Stato: ma, da una parte il Tesoro, interpellato dall'Associazione del Mondo Giudiziario, nell'interesse dei dipendenti della Giustizia, ha manifestato serie perplessità sull'estensione della norma all'industria privata, dall'altra parte l'ENPAS, ugualmente interpellata, ritiene che debba essere legislativamente autorizzata per garantire le delegazioni, servizio che essa è ben disposta a svolgere nell'interesse sociale e dei dipendenti dello Stato.

In questa situazione è doveroso l'intervento urgente del Parlamento, in un campo che non solo agevola i dipendenti dello Stato, ma favorisce lo sviluppo dell'industria edilizia.

Restano, d'altra parte, in vigore tutte le norme dettate nell'articolo 58 citato, compreso il sistema della concessione di mutui, dietro costituzione di una polizza (per il rischio vita e per il rischio impiego), la quale, pur incidendo sensibilmente sul costo dell'operazione, perchè non viene mai fatta ad un costo inferiore al 10 per cento della somma mutuata, ha il pregio di imprimere rapidità e sicurezza nell'operazione di mutuo per l'acquisto della casa.

Con l'approvazione delle norme del presente disegno di legge (che sono integrative di quelle del testo unico n. 180 del 1950) l'impiegato dello Stato, che intende acquistare un appartamento, ha la libera scelta di rivolgersi ad un costruttore privato, ad un

proprietario privato, o ad una società che stia costruendo o che dovrà costruire, ovvero ad una società cooperativa, offrendo la intera somma (o una parte della somma) costituente il prezzo dell'immobile da acquistare, somma che il detto impiegato potrà ottenere senza difficoltà da un Istituto finanziario, con la garanzia dell'ENPAS o con la garanzia data da una polizza rilasciata da un istituto di assicurazione.

I benefici anzidetti sono estesi agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, con le modalità che saranno dettate dal Ministro di grazia e giustizia, in relazione al loro particolare trattamento economico.

È da ricordare che l'ENPAS svolge da vari anni il servizio di garanzia per i mutui concessi agli statali da istituti di credito dietro cessione del quinto dello stipendio e, come è noto, le Casse dell'ENPAS non hanno perduto alcuna somma in conseguenza di tale garanzia; hanno invece aumentato le loro consistenze in conseguenza dei contributi pagati dagli statali per i rischi assunti dall'ENPAS.

Appare opportuno ricordare all'ENPAS che con tali contributi è necessario formare un fondo apposito (ove tale fondo non esista) destinato ad eventuali pagamenti, in conseguenza dell'assunzione della garanzia.

È da fare presente, infine, che la norma dell'articolo 58 del testo unico n. 180 del 1950 che prevede la trattenuta fino alla metà dello stipendio (soltanto per l'acquisto o la pigione della casa) è compatibile con la norma stabilita dall'articolo 33, ottavo comma, dello Statuto degli impiegati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che limita la trattenuta al quinto dello stipendio (per la concessione di prestiti), in quanto l'articolo 58 del testo unico n. 180 del 1950 prevede una « delegazione » e l'articolo 33 dello Statuto prevede una « cessione » del quinto; trattandosi di due istituti differenti, non occorre pertanto un intervento del legislatore, sia pure con una norma interpretativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono aggiunti i commi seguenti:

« La delega può essere rilasciata anche per il pagamento delle quote del prezzo di alloggi costruiti dall'industria privata e aventi le caratteristiche di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive norme di esecuzione.

Oltre quanto stabilito nel comma terzo, l'ENPAS è autorizzato a garantire gli istituti mutuantanti, a sensi della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e a percepire le ritenute per rischi di insolvenza nella misura e con le modalità stabilite negli articoli 6 e seguenti della legge predetta ».

**Art. 2.**

Le norme dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, integrate dalla presente legge, si applicano anche agli Ufficiali giudiziari e agli Aiutanti ufficiali giudiziari, con le norme e alle condizioni che saranno dettate dal Ministro della giustizia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.